Comune di Padova

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (IUC - TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 4 agosto 2014
Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 09 marzo 2020, n. 61 del 28 settembre 2020, n. 68 del 28.06.2021, n. 21 del 27.03.2023 e n. 22 del 22.04.2024
Art. 5, comma 5, modificato con sentenza del Consiglio di Stato N. 09213/2024 pubblicata il 18/11/2024

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento……..	pag. 3
Art. 2	Presupposto per l'applicazione del tributo……	pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria…….	pag. 3
Art. 4	Locali ed aree oggetto del tributo……...	pag. 4
Art. 5	Esclusioni dal tributo……	pag. 5
Art. 6	Riduzioni del tributo…….	pag. 6
Art 6 bis	Agevolazione tari utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria	pag. 7
Art. 6 ter	Agevolazione tari utenze non domestiche a seguito emergenza epidemiologica anno 2021	pag. 10
Art. 6 quater	Agevolazione tari esercizi commerciali e artigianali situati nelle strade interessate dai lavori per la realizzazione delle linee tramviarie “SIR2” e “SIR3”	Pag. 12
Art. 7	Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali…….	pag. 13
Art. 8	Agevolazioni……	pag. 13
Art. 8 bis	Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	pag. 14
Art. 9	Altre riduzioni ed esenzioni…….	pag. 15
Art. 10	Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni……...	pag. 15
Art. 11	Categorie di utenza……...	pag. 15
Art. 12	Tariffe del tributo…….	pag. 17
Art. 13	Riscossione……...	pag. 18
Art. 14	Dichiarazione……...	pag. 18
Art. 15	Tributo giornaliero……...	pag. 19
Art. 16	Rimborsi……...	pag. 19
Art. 17	Attività di controllo e sanzioni…….	pag. 20
Art. 18	Entrata in vigore del regolamento……	pag. 21
Art. 19	Clausola di adeguamento……...	pag. 21
Allegato A	……..……..	pag. 22

Art. 1
Oggetto del regolamento

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2[1]
Presupposto per l'applicazione del tributo

1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza, a titolo presuntivo e non esclusivo, con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto all'art. 6.

Art. 3
Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

   a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 14 o i

1 Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021

componenti del nucleo famigliare o altri detentori; coloro che usano in comune i locali;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4[2]
Locali ed aree oggetto del tributo

1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
b) le aree scoperte operative diverse da quelle pertinenziali destinate a civile abitazione, di cui al successivo articolo 5, comma 3;
c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

2 Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021

4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5) Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 14, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

6) Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate alla tariffa nella misura convenzionale di 30 mq. per colonnina di distribuzione, anche multipla a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento al tributo con gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

Art. 5[3]
Esclusioni dal tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

   a) centrali termiche locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
   b) locali e aree in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo perché sono stati rilasciati permessi di costruire, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
   c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
   d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
   e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
   f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
   g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili con carattere di esposizione permanente.

   Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3 - Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021
- comma 5 modificato con sentenza del Consiglio di Stato N. 09213/2024 pubblicata il 18/11/2024

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo le sale operatorie, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) (o documentazione equivalente) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso. Non si applica il tributo, altresì, ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, ~~la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche~~.

6) Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 6[4]
Riduzioni del tributo

1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 250 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3) La tariffa del tributo è, inoltre, ridotta nelle seguenti ipotesi:

    a) del 50% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Il contribuente deve dimostrare, con le fatture degli enti preposti che non si sono verificati consumi per un periodo di almeno 183 giorni nell'anno solare;

4 - Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021

b) del 30% della quota variabile per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o con autocertificazione;
c) del 50% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero per motivi di lavoro a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non siano locati.

4) La tariffa sui rifiuti, dal 01/01/2015, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 bis del d.l. 47/2014 convertito nella legge 80/2014**,** si applica in misura ridotta di due terzi per le abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale circostanza dovrà essere dichiarata.

4 bis) A decorrere dal 01/01/2021 in applicazione dell'art. 1 comma 48, L. 30 dicembre 2020 n.178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

5) Per i banchi di frutta e verdura individuati nel piano del commercio su area pubblica come posteggi isolati è riconosciuta una riduzione al 50% della tariffa variabile. Il Settore Commercio e Attività Economiche comunica al Settore Tributi l'elenco dei contribuenti interessati ai fini dell'applicazione della riduzione.

Art. 6 BIS[5]
Agevolazione tari utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria

Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale situazione di emergenza sanitaria e dei conseguenti effetti sulle attività economiche, ciò in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" è stabilita una riduzione della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche e nelle misure di seguito indicate. Le riduzioni sono stabilite per le utenze non domestiche che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Virus Covid-19 sono state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale o che abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi.
La riduzione è cosi articolata:

a) **Riduzione del 25% della quota variabile**

Categoria	Descrizione
1a	Associazioni, circoli, luoghi di culto

5 Inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/9/2020

1b	Musei, biblioteche, scuole
2	Cinematografi, teatri, auditorium
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
5	Stabilimenti balneari, piscine
7	Alberghi, motel, agriturismo con ristorante
8	Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere
13	Negozi abbigliamento, calzature
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parruchiere, estetista, scuole per parrucchieri
19	Carrozzerie, officina, elettrauto
30	Discoteche, night club

b) Riduzione del 20% della quota variabile

22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio
23	Mense, birrerie, hamburgherie, paninoteche
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca

c) Riduzione del 15% della quota variabile

Categoria	**Descrizione**
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
6	Esposizioni, autosaloni
9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito (aree sportello) e studi professionali
13	Librerie, cartolerie
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici

27	Fiori e piante
29c	Banchi di mercato di fiori

d) Riduzione 0% della quota variabile

3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
9a	Case di cura
9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze
10	Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori
13	Ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozio per animali
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia
28a	Ipermercati di generi misti
28b	Mercato agroalimentare Padova
29a	Banchi di mercato generi alimentari
29b	Banchi di mercato frutta e verdura

La riduzione di cui sopra trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria, anche utilizzando i codici ATECO, salvo le seguenti categorie:

3 - Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
9b - Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze
20 - Attività industriali con capannoni di produzione
21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici

La riduzione per dette categorie è concessa, previa verifica del necessario requisito di sospensione delle attività nel periodo di emergenza sanitaria, su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse) da presentare entro il 31 ottobre 2020. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l’annualità di competenza 2020, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
Per la categoria 3 e 9b la riduzione potrà essere concessa solo per le attività identificabili da codice ATECO così come indicato da Arera nella tabella 1-2-3 - DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020 158/2020/R/RIF.

Art. 6 Ter[6]
Agevolazione tari utenze non domestiche a seguito emergenza epidemiologica anno 2021

Per l'anno 2021 in considerazione del permanere della situazione di emergenza epidemiologica da COVID 2019 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche, nonchè in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" è stabilita una riduzione della parte fissa e variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche e nelle misure di seguito indicate. Le riduzioni sono stabilite per le utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini del pagamento della tassa, in considerazione dei seguenti criteri:
- la sospensione parziale o totale dell' attività a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali: riduzione proporzionale ai giorni di sospensione;
- la contrazione collettiva e generalizzata nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

Le riduzioni sono cosi articolate:

Riduzione del 53% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
30	Discoteche, night club

Riduzione del 45% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
4	Campeggi, impianti sportivi, palestre
5	Stabilimenti balneari, piscine

Riduzione del 35% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
1a	Associazioni, circoli, luoghi di culto
2	Cinematografi, teatri, auditorium
7	Alberghi, motel, agriturismo con ristorante
8	Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere

Riduzione del 27% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
1b	Musei, biblioteche, scuole

Riduzione del 26% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda,

6 Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021

	agriturismo senza alloggio
23	Mense, birrerie, hamburgherie, paninoteche
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca

Riduzione del 21% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli **all'interno dei centri commerciali**

Riduzione del 12% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (**non all'interno dei centri commerciali**)
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchiere

Riduzione del 7% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
4	Distributori carburanti
6	Esposizioni, autosaloni
9a	Case di cura
9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi altre convivenze
10	Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori
11	Uffici, agenzie
12	Banche e istituti di credito (aree sportello) e studi professionali
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozi per animali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,elettricista, fotografo, pulisecco
19	Carrozzeria, officina, elettrauto
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia
28a	Ipermercati di generi misti
29a	Banchi di mercato generi alimentari
29b	Banchi di mercato frutta e verdura
29c	Banchi di mercato fiori

Riduzione del 7% della quota fissa

28b	Mercato agroalimentare di Padova

Art. 6 Quater[7]

Agevolazione tari esercizi commerciali e artigianali situati nelle strade interessate dai lavori per la realizzazione delle linee tramviarie "SIR2" e "SIR3"

1. Per gli esercizi commerciali ed artigianali con sede operativa ubicata nelle strade interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione delle linee tramviarie "SIR2" e "SIR3", è prevista la riduzione del 50% della quota variabile del tributo alle condizioni di seguito dettagliate.

2. Le strade interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione delle linee tramviarie "SIR2" e "SIR3" sono quelle in cui vengono attivati i cantieri individuati nei progetti definitivi approvati dal Settore Mobilita' con Determinazioni Dirigenziali nr. 2023/62/0040 del 11/08/2023, relativa alla linea tramviaria "SIR2", e nr. 2021/62/0018 del 12/04/2021 relativa alla linea tramviaria "SIR3".

3. L'agevolazione spetta dal giorno di attivazione del cantiere fino alla data di chiusura dello stesso risultanti dalle ordinanze del Settore Mobilità in via generale e/o dalla documentazione specificante le tratte funzionali prodotta dalla Direzione Lavori. Rilevano ai fini dell'agevolazione anche i cantieri di durata inferiore a 6 mesi e le strade intercluse per almeno un senso di marcia.

4. I requisiti per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'agevolazione solo chi contestualmente li possieda tutti:

a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) avere la sede operativa dell'attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada in cui sia stato attivato un cantiere per la realizzazione delle linee tramviarie "SIR2" (di cui al progetto definitivo approvato dal Comune di Padova con la Determinazione Dirigenziale del Settore Mobilità nr. 2023/62/0040 del 11/08/2023) e "SIR 3" (di cui al progetto definitivo approvato dal Comune di Padova con la Determinazione Dirigenziale del Settore Mobilità n. 2021/62/0018 del 12/04/2021);

c) avere effettuato il versamento della TARI per l'anno in cui la strada è stata interessata dallo svolgimento dei lavori e non avere debiti pregressi TARI nei confronti dell'Amministrazione comunale; non si considerano debiti pregressi eventuali piani di rateizzazione, concessi dal gestore della TARI, regolarmente rispettati.

7 Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22.04.2024

5. L'agevolazione potrà essere richiesta a partire dall'anno successivo a quello nel corso del quale i lavori sono stati eseguiti da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti su apposito modulo, da indirizzare al gestore del tributo; in ogni caso la richiesta deve essere presentata entro 5 anni dal momento in cui sorge il diritto all'agevolazione.

6. Le richieste verranno verificate dal gestore del tributo che applicherà la riduzione della quota variabile agli aventi diritto, di regola mediante compensazione; il rimborso sarà disposto nei casi in cui non sia possibile procedere mediante compensazione.

Art. 7[8]
Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,5.

2) L'abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente è riconosciuto a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso o documentazione equivalente.

Art. 8[9]
Agevolazioni

1) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti, deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore. Con la stipula della convenzione il contribuente autorizza il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2) Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo tenuto conto del coefficiente KD, individuato sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, della categoria tariffaria di appartenenza e della superficie assoggettata al tributo. Il produttore dovrà preventivamente comunicare all'Ente Gestore l'avvio dell'attività di riciclo recupero e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al riciclo mediante specifica attestazione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la possibilità di integrarla anche successivamente.

8 Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021

9 Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2023

3) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

5) Per le utenze non domestiche di cui al comma 3 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

5 bis) Per le utenze non domestiche di cui al comma 3 che intendano uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni,così come previsto dall'art. 14 della legge 118/2022, senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico.

Art. 8 bis[10]
Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'ente gestore via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

2) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

3) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all'ente gestore tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, di valutare se riprendere l'erogazione del servizio. Tale facoltà è consentita per le imprese che hanno optato per l'uscita dal servizio pubblico entro il 30 giugno 2022.

4) Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'ente gestore / Comune– i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che saranno confrontati con il totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti

10 Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021. Comma 3 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2023

allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

5) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, l'ente gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 9
Altre riduzioni ed esenzioni

1) Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei seguenti casi:

   a) utenze domestiche attive, costituite da persone assistite dal Comune secondo i propri programmi di intervento e assistenza, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.

   b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

2) L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa, nelle fattispecie previste al comma precedente, deve essere presentata dall'utenza interessata al Comune entro 60 giorni dalla data della intervenuta fattispecie. In caso di accettazione da parte del Comune, con relativa copertura finanziaria, l'Ente Gestore procede alla riscossione senza addebito di sanzione ed interessi per eventuali ritardi.

Art. 10
Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.[11]

Art. 11[12]
Categorie di utenza

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi: a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione; b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

11 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2020

12 Comma 2 lettera a) e comma 3 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2020

a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, previa presentazione di dichiarazione TARI e di documentazione comprovante la stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, servizio militare, studenti in collegi, ecc. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri del nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 60 giorni nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 14.

b) **domestiche non residenti;** le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 così come modificato dall'art. 58 quinquies del D.L. 124 del 26 ottobre 2019. Nell'individuazione delle categorie si tiene anche conto della specificità della realtà comunale (allegato A). I coefficienti sono determinati e possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate dal D.P.R.27 aprile 1999, n. 158 è effettuata con riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività (codice ATECO dell'attività adottato dall'ISTAT, iscrizione alla C.C.I.A.A., atto di autorizzazione all'esercizio di attività, pubblici registri, denuncia ai fini I.V.A., ecc.). In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 12
Tariffe del tributo

1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.[13]

4) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

5) La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

6) Per particolari categorie di utenze, su proposta dell'ente gestore, il Comune può calcolare la quota variabile della tariffa in modo puntuale, in base ai Kg. prodotti o ai contenitori assegnati. In tal caso non si applica la riduzione del tributo prevista all'art. 8 comma 2.

7) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

8) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

13 Comma 3 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021

Art. 13[14]
Riscossione

1) La tassa sui rifiuti e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono versati con le modalità previste dalla legge che saranno indicate negli inviti di pagamento inviati ai contribuenti.

2) Il tributo è liquidato in tre rate quadrimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio e 10 dicembre.

2 bis) Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento del tributo possono essere differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali nonchè per esigenze organizzative.

3) Comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2023

3 bis) La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'articolo 13, comma 15 ter, del D.L. 201/2011.

4) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo inferiore a 3 euro.

5) Con la bollettazione della tari potrà essere effettuato anche il conguaglio della soppressa Tares di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011, mediante compensazione. La compensazione non è prevista per la maggiorazione disciplinata dal comma 13 dell'art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011.

Art. 14[15]
Dichiarazione

1) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni solari dalla data in cui:

14 Comma 2 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2020 e n. 21 del 27.03.2023;
Comma 2 bis inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2023;
Comma 3 abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2023;
Comma 3 bis inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2023.

15 Comma 1 modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 27.03.2023

a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici preposti o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., in tal caso si considera la data di invio, o inviata in via telematica con posta certificata o tramite fax.

3) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 15[16]
Tributo giornaliero

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 %. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

5) Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico patrimoniale il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo**.**

6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone unico patrimoniale**.**

Art. 16
Rimborsi

1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

16 Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021

2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.

3) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 17
Attività di controllo e sanzioni

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione/gestione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.

3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.[17]

5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

6) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

17 Comma 4 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2020

Art. 18
Entrata in vigore del regolamento

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.

Art. 19
Clausola di adeguamento

1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie di utenze non domestiche
1a. Associazioni, circoli, luoghi di culto
1b. Musei, biblioteche, scuole
2. Cinematografi, teatri, auditorium
3. Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
5. Stabilimenti balneari, piscine
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi, motel, agriturismo con ristorante
8. Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere
9a. Case di cura
9b. Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze
10. Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori
11. Uffici, agenzie*[18]
12. Banche e istituti di credito (aree sportello) e studi professionali*
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozi per animali
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchieri
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco
19. Carrozzeria, officina, elettrauto
20. ~~Attività industriali con capannoni di produzione~~**[19]
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio
23. Mense, birrerie, hamburgherie, paninoteche
24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia
28a. Ipermercati di generi misti
28b. Mercato agroalimentare di Padova
29a. Banchi di mercato generi alimentari
29b. Banchi di mercato frutta e verdura
29c. Banchi di mercato fiori
30. Discoteche, night club

*modifica introdotta dall'articolo 58 quinquies del D.L. 124/2019
** esclusa da D.Lgs 116/2020

18 Categorie 11 e 12 modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2020
19 Categoria 20 esclusa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.06.2021